

## **Regione Lazio**

### **DIREZIONE PERSONALE ENTI LOCALI E SICUREZZA**

#### **Atti dirigenziali di Gestione**

Determinazione 8 giugno 2026, n. G07804

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale dell'Area dei Funzionari - profilo professionale Funzionario area legale - Esperto legale - Avvocato, Psp14\_FP11\_AR11.01, (ex categoria D, posizione economica D1), da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Esclusione del candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B, per difetto del requisito di ammissione.**

**OGGETTO:** Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale dell'Area dei Funzionari - profilo professionale Funzionario area legale - Esperto legale – Avvocato, Psp14\_FP11\_AR11.01, (ex categoria D, posizione economica D1), da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Esclusione del candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B, per difetto del requisito di ammissione.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PERSONALE ENTI LOCALI E SICUREZZA**

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Affari Istituzionali e Personale", ridenominata, ai sensi del r.r. n. 1/2002, come modificato dal r.r. n. 9/2023, Direzione regionale "Personale, Enti Locali e Sicurezza";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2010, n. 5 "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio di pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n.165/2001, recante i principi cui si devono conformare le pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTA** la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”;

**VISTA** la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 45 del 29 gennaio 2024, recante: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113” e, in particolare, l’Allegato tecnico 6 “Piano Triennale dei fabbisogni di personale”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 30 gennaio 2025, recante: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113” e, in particolare, l’Allegato tecnico 6 “Piano Triennale dei fabbisogni di personale”, sezione 4.2 “Reclutamento di personale appartenente all’Area degli Istruttori e all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 29 gennaio 2026, recante: “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113” e, in particolare, l’Allegato tecnico 7 “Piano Triennale dei fabbisogni di personale”, sezione 5.1 “Reclutamento di personale appartenente all’Area degli Istruttori e all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”;

**VISTA** la determinazione n. G14944 dell’11 novembre 2024, pubblicata sul B.U.R.L. n. 91 del 12 novembre 2024, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale dell’Area dei Funzionari - profilo professionale Funzionario area legale - Esperto legale - Avvocato (ex categoria D, posizione economica D1), da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio (COD. REG-Lazio-AVVOCATO2024);

**ATTESO** che il bando del suddetto concorso è stato pubblicato, sul sito istituzionale della Regione Lazio sezione Bandi di concorso e sul Portale unico del reclutamento InPA, in data 12 novembre 2024;

**VISTA** la determinazione 12 marzo 2025 n. G03015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 del 13 marzo 2025, con cui è stata indetta la selezione per il conferimento di incarico di componente esterno all’amministrazione regionale delle commissioni di concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per i seguenti profili: Guardiaparco, Avvocato, Ispettore fitosanitario, Agente Fitosanitario, banditi con determinazioni dirigenziali 20 dicembre 2024, n. G17762, 11 novembre 2024, n. G14944, 30 ottobre 2024, n. G14406, 30 ottobre 2024, n. G14407;

**VISTA** la determinazione 21 maggio 2025, n. G06296, pubblicata sul B.U.R.L. n. 41 del 22 maggio 2025, con la quale si è provveduto a nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale dell’Area dei Funzionari - profilo professionale Funzionario area legale - Esperto legale - Avvocato (ex categoria D, posizione economica D1), da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio (COD. REG-Lazio-AVVOCATO2024), bandito con determinazione n. G14944 dell’11 novembre 2024;

**VISTA** la Determinazione 12 giugno 2025, n. G07390, pubblicata sul B.U.R.L. n. 47 supplemento n.1 del 12 giugno 2025, con cui è stata rettificata per errori materiali la determinazione n. G06296 del 21 maggio 2025 “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 9 unità di personale dell'Area dei Funzionari - profilo professionale Funzionario area legale - Esperto legale - Avvocato (ex categoria D, posizione economica D1), da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Nomina della Commissione esaminatrice di concorso”;

**VISTA** la Determinazione 1° agosto 2025, n. G10146, pubblicata sul B.U.R.L. n. 64 supplemento n.1 del 5 agosto 2025, con cui è stato nominato Presidente della commissione esaminatrice l'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale Privitera Rosa Maria, in sostituzione del dimissionario Presidente Dr. Paparella Franco – Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università “La Sapienza” di Roma;

**VISTA** la Determinazione 21 gennaio 2026, n. G00616, pubblicata sul B.U.R.L. n. 7 del 22 gennaio 2026, concernente: Determinazione dirigenziale 21 maggio 2025, n. G06296, avente ad oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale dell'Area dei Funzionari - profilo professionale Funzionario area legale - Esperto legale - Avvocato (ex categoria D, posizione economica D1), da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Nomina della Commissione esaminatrice di concorso." Conferma dell'incarico di componente Presidente della commissione esaminatrice;

**VISTA** la Determinazione 30 gennaio 2026, n. G01099, pubblicata sul B.U.R.L. n. 10 supplemento n.1 del 3 febbraio 2026, concernente: Determinazione dirigenziale 21 maggio 2025, n. G06296, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale dell'Area dei Funzionari profilo professionale Funzionario area legale - Esperto legale - Avvocato (ex categoria D, posizione economica D1), da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio.”. Nomina componenti aggiunti della Commissione Esaminatrice - esperti in informatica e lingua inglese;

**VISTA** la determinazione 27 aprile 2026, n. G05595, pubblicata sul B.U.R.L. n. 34 del 28 aprile 2026 avente ad oggetto: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale dell'Area dei Funzionari - profilo professionale Funzionario area legale - Esperto legale - Avvocato, Psp14\_FP11\_AR11.01, (ex categoria D, posizione economica D1), da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. Approvazione verbali della Commissione esaminatrice, nomina dei vincitori ed inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale”;

**DATO ATTO** che, con la predetta determinazione 27 aprile 2026, n. G05595, è stato stabilito che l'inquadramento dei candidati dichiarati vincitori nei ruoli del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio è subordinato all'esito favorevole dei controlli, effettuati anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di ammissione prescritti dal bando di concorso;

**PRESO ATTO** che il candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in data 18 novembre 2024,

dichiarando, tra l'altro, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e specificando, nella medesima domanda, di essersi iscritto in data 28/11/2019, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti, con il titolo professionale di origine di "Abogado", conseguito in Spagna;

**DATO ATTO** che l'art. 3, comma 1, lett. i), del bando di concorso, approvato con determinazione 11 novembre 2024, n. G14944, prevedeva espressamente, tra i requisiti di ammissione alla procedura, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;

**DATO ATTO**, altresì, che l'art. 3, comma 2, del medesimo bando stabiliva che i requisiti di ammissione dovessero essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, fissata al 13 dicembre 2024, fatta salva la sola ipotesi del riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio estero secondo la disciplina vigente in materia;

**RILEVATO** che, a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione acquisita agli atti, è emerso che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato risultava essere stato iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti, con il titolo professionale di origine di "Abogado", conseguito in Spagna;

**RILEVATO**, altresì, che, dalla documentazione acquisita, risulta che la predetta iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma decorreva dal 7 novembre 2019 e che il candidato risultava sospeso dall'esercizio della professione a decorrere dal 17 marzo 2022;

**RICHIAMATA** la Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della Direttiva 98/5/CE, che disciplina l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale conseguito nello Stato membro di origine;

**CONSIDERATO** che il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della Direttiva 98/5/CE, distingue espressamente la posizione dell'avvocato stabilito da quella dell'avvocato integrato, prevedendo che il primo eserciti stabilmente in Italia la professione con il titolo professionale di origine, mentre solo l'avvocato integrato acquisisce il diritto di utilizzare in Italia il titolo di Avvocato;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, l'avvocato stabilito è tenuto, nell'esercizio della professione, a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di Avvocato;

**CONSIDERATO** inoltre, che l'art. 8 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, recante la disciplina delle "Prestazioni giudiziali" dell'avvocato stabilito, dispone testualmente quanto segue:

*"1. Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad*

*esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.*

2. *L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.”;*

**RILEVATO** pertanto, che l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti con il titolo professionale di origine di “*Abogado*” non determina l'acquisizione del titolo italiano di Avvocato, né integra, di per sé, il requisito della piena abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato richiesto dalla *lex specialis* della procedura concorsuale;

**CONSIDERATO** inoltre, che l'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001 disciplina il distinto procedimento di integrazione nell'Albo degli Avvocati, subordinato allo svolgimento effettivo e regolare della professione in Italia per almeno tre anni, alle condizioni ivi previste, con conseguente possibilità di esercitare la professione con il titolo di Avvocato solo all'esito del relativo percorso;

**RILEVATO** pertanto, che l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti non determina l'acquisizione del titolo professionale italiano di Avvocato, trattandosi di una forma di esercizio della professione distinta e soggetta alle specifiche limitazioni previste dal D.Lgs. n. 96/2001;

**PRESO ATTO** che, nel caso di specie, alla data di scadenza del bando, il candidato non risultava avere completato il percorso di integrazione nell'Albo ordinario degli Avvocati ai sensi della disciplina sopra richiamata;

**RICHIAMATO** inoltre, l'art. 22 comma 2, del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*), in materia di misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il quale prevede, che per l'accesso alla professione di avvocato, il riconoscimento del titolo professionale è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

**RILEVATO** che il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, ufficio II, ordini professionali e Albi - con decreto del 18 novembre 2021, ha riconosciuto il titolo professionale estero di “*Abogado*”, conseguito in Spagna dal candidato, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di Avvocato, subordinando, tuttavia, espressamente tale riconoscimento al superamento della prova attitudinale prevista dalla normativa vigente;

**PRESO ATTO** che il certificato rilasciato dalla Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale presso il Consiglio Nazionale Forense attesta che il candidato ha superato la predetta prova soltanto in data 4 settembre 2025, con certificazione rilasciata in data 8 settembre 2025;

**RILEVATO** pertanto, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione il candidato era titolare di un riconoscimento ministeriale del titolo professionale estero ancora condizionato al superamento della prova attitudinale e non aveva ancora completato il procedimento necessario per il pieno riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato in Italia;

**CONSIDERATO** che il requisito richiesto dall'art. 3, comma 1, lett. i), del bando non era formulato in termini di mero possesso di un titolo professionale estero, né di riconoscimento condizionato dello stesso, ma faceva espresso riferimento al possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;

**CONSIDERATO** che la deroga prevista dall'art. 3, comma 2, del bando riguarda esclusivamente il riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio estero e non può essere estesa al diverso requisito dell'abilitazione professionale, che doveva essere posseduto entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti, con il titolo professionale di origine di "*Abogado*", non è idonea a integrare il requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato richiesto dalla *lex specialis*, trattandosi di posizione distinta da quella dell'avvocato iscritto nell'Albo ordinario italiano;

**RICHIAMATO** l'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Legge professionale Forense*), relativo agli avvocati degli enti pubblici, il quale disciplina l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici e presuppone il possesso del titolo di Avvocato, nonché la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, esclusività e stabile assegnazione alla trattazione degli affari legali dell'ente;

**RICHIAMATA**, altresì, la decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 202 del 18 dicembre 2018, con la quale è stato affermato che lo status limitato di avvocato stabilito non è equiparabile al titolo di Avvocato italiano e che le limitazioni proprie di tale figura, tra cui la necessità di agire d'intesa con un professionista abilitato all'esercizio della professione con il titolo di Avvocato per le prestazioni giudiziali, risultano incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza prescritti dall'art 23 della suddetta legge professionale per l'iscrizione nell'elenco degli Avvocati degli enti pubblici;

**CONSIDERATO** che il profilo professionale oggetto della procedura concorsuale è quello di Funzionario area legale - Esperto legale – Avvocato, destinato allo svolgimento delle attività proprie dell'Avvocatura regionale, per le quali assume rilievo il pieno possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e la necessità di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici;

**RITENUTO** pertanto, che alla data del 13 dicembre 2024, termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, il candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B, non risultava in possesso del requisito di ammissione previsto dall'art. 3, comma 1, lett. i), del bando, relativo all'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;

**RITENUTO** che il successivo superamento della prova attitudinale in data 4 settembre 2025 non possa sanare il difetto originario del requisito di ammissione, trattandosi di requisito che, in base alla *lex specialis*, doveva essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

**RITENUTO**, altresì, di dover procedere alla esclusione del candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B, dalla procedura concorsuale indetta con determinazione 11 novembre 2024, n. G14944 e alla conseguente rettifica della determinazione 27 aprile 2026, n. G05595, avente ad oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale dell'Area dei Funzionari – profilo professionale Funzionario area legale – Esperto legale – Avvocato, Psp14\_FP11\_AR11.01, (ex categoria D, posizione economica D1), da



inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale", nella parte in cui il candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B, risulta ricompreso tra i vincitori della procedura concorsuale, disponendone l'espunzione dall'elenco dei vincitori e dalla graduatoria finale approvata nonché la conseguente decadenza dalla nomina e da ogni atto conseguente eventualmente adottato in favore del medesimo;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto dell'esito dei controlli effettuati sulla documentazione relativa al candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B, inserito tra i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con determinazione 11 novembre 2024, n. G14944, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale dell'Area dei Funzionari - profilo professionale Funzionario area legale - Esperto legale – Avvocato, Psp14\_FP11\_AR11.01, (ex categoria D, posizione economica D1);
- di accertare, in capo al predetto candidato, il difetto del requisito di ammissione previsto dall'art. 3, comma 1, lett. i), del bando di concorso, relativo al possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, requisito che doveva essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;
- di disporre, per l'effetto, l'esclusione del candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B, dalla procedura concorsuale indetta con determinazione 11 novembre 2024, n. G14944, per difetto del requisito di ammissione di cui al precedente punto;
- di rettificare conseguentemente la determinazione 27 aprile 2026, n. G05595, avente ad oggetto l'approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice, della graduatoria finale e dell'elenco dei vincitori della procedura concorsuale, nella parte in cui il candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B, risulta ricompreso tra i vincitori della procedura;
- di disporre l'espunzione del candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B, dalla graduatoria finale approvata e dall'elenco dei vincitori allegati alla determinazione 27 aprile 2026, n. G05595;
- di dichiarare, conseguentemente, la decadenza del predetto candidato dalla nomina disposta con determinazione 27 aprile 2026, n. G05595, nonché da ogni atto conseguente eventualmente adottato in suo favore;
- di notificare il presente provvedimento al candidato identificato con il codice candidatura 1EZGKU9C1B.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, nella sezione "Bandi di concorso e Avvisi" e sul Portale unico del reclutamento InPA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice competente.

Il Direttore  
(Luigi Ferdinando Nazzaro)